



Comune di Carpineti

Ordinanza n. 34

Prot. n. 9262

Carpineti li 23.11.2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni urgenti inerenti i mercati settimanali (periodo 16 novembre 2020 - 3 dicembre 2020).

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020;
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";
- le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;
- l'ordinanza emanata ai sensi della L. n. 833/1978 approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 ad oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.

Visto in particolare il punto a4 del dispositivo della sopra richiamata ordinanza n. 216, dal seguente tenore:

a4. E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- *nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- *sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- *applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;*

Visti gli articoli 27 e seguenti del D.LGS. 114/98.

Vista la L.R. n. 12/99 e la deliberazione della giunta regionale n. 1368 del 25/07/1999 e smi.

Vista l'ordinanza approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, ed in particolare il *Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna*, come modificata ed integrata con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 113 del 17/06/2020.

Vista in particolare la sezione C del sopra richiamato Protocollo, e segnatamente il paragrafo 2 dove si stabilisce che:

...omissis... In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- *Corsie mercatali a senso unico;*
- *Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;*
- *Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
- *Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.*

Ritenuto che per garantire le sopradescritte prescrizioni si ritiene opportuno modificare la disposizione dei posteggi mercatali, con eventuale riduzione degli stessi;

Dato atto che potranno essere apportate modifiche alle disposizioni della presente ordinanza, in relazione ad eventuali problemi che dovessero insorgere nella sua applicazione.

Visto l'art. 50 del D.LGS 267/200 (Testo Unico Enti Locali).

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti governativi o regionali, di consentire il proseguimento delle attività di commercio nell'ambito del "Mercato settimanale del Capoluogo" con l'obbligo di osservare le seguenti misure e cautele a decorrere **da lunedì 16 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020**:

- 1) Rispetto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna, di cui all'ordinanza approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020.
- 2) Delimitazione delle aree occupate dal mercato
- 3) Contingentamento degli accessi con personale addetto alla verifica messo a disposizione dal Comune (sono esclusi dal contingentamento i residenti, per il solo transito pedonale).
- 4) Distanziamento interpersonale (almeno 1 metro tra le persone).
- 5) Utilizzo di mascherine sia per operatori del mercato che per i clienti.

- 6) Regolamentazione degli accessi in funzione degli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale, con differenziazione di entrata e uscita, nel caso se ne verificasse la necessità.
- 7) Personale di controllo/vigilanza accessi ed area mercatale.

In particolare devono essere osservati dai titolari di posteggio i seguenti obblighi:

- 1) Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.
- 2) E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
- 3) Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
- 4) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- 5) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
- 6) In caso di vendita di abbigliamento o di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- 7) In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- 8) Posizionamento di segnaletica per il distanziamento dai posteggi, la cui collocazione dovrà essere effettuata a cura dell'esercente ad una distanza minima di 1 metro dal banco, al fine di separare l'area in cui si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno.
- 9) Obbligo di vendita solo frontale.
- 10) Informazione ai clienti per il distanziamento interpersonale.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Albo Pretorio Comunale
- Sito istituzionale dell' Ente
- Operatori interessati.

AVVERTE CHE

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 33/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
(Tiziano Borchi)



